SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2395

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero

(CLÒ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1995

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Relazione tecnica ..... » 4

Disegno di legge ..... » 5

Testo del decreto-legge ..... » 6

ONOREVOLI SENATORI. – Le disposizioni recate dal decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, si inseriscono tra le iniziative volte a razionalizzare il sistema di determinazione del reddito d'impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione.

Le misure che si intendono adottare sono volte, da un lato, a compensare gli oneri gravanti sulla categoria dei gestori per effetto della ritardata ristrutturazione delle reti distributive, e, dall'altro, ad evidenziare le peculiari caratteristiche delle attività utili ai fini dell'elaborazione del relativo studio di settore. In particolare, oltre ai costi indiretti sostenuti per la ristrutturazione, gravano su questa categoria i costi non documentati dovuti ai cali dei carburanti custoditi presso gli impianti di distribuzione. Il fenomeno dei cali di detti prodotti determina delle perdite non documentabili fra il momento della ricezione degli stessi presso l'impianto di distribuzione e quello di erogazione all'utente. Tali cali si riferiscono al peso, determinando, così, delle perdite effettive di prodotto, ma anche alla variazione di volume determinata dalla variazione di temperatura.

Con l'articolo 1 del presente decreto, viene riconosciuta, ai fini della determinazione del reddito d'impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione, una deduzione forfettaria di importo pari a specifiche percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi derivanti dalle cessioni di carburante cui è diretta l'attività dell'impresa, di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *a)*, del testo delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'ammontare dei ricavi è assunto al lordo del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. La deduzione è riconosciuta ai titolari di reddito d'impresa indipendentemente dal regime contabile adottato.

Le percentuali della deduzione, graduate in modo inversamente proporzionale ai limiti di ammontare dei ricavi, sono fissate nelle seguenti misure: 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi; 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi; 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi. Le minori percentuali dello 0,6 e dello 0,4 per cento trovano giustificazione nella considerazione che ad un maggiore volume di ricavi e, quindi, di erogazioni di carburanti, corrisponde generalmente una minore permanenza del prodotto nei serbatoi, con conseguenti minori cali di giacenza e minori differenze di temperatura fra il momento della ricezione e quello della erogazione del prodotto. Inoltre va considerato che aumentando il volume delle erogazioni vi è maggiore probabilità che i fattori negativi vengano compensati da quelli positivi.

La disposizione ha effetto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1995 e per i due periodi di imposta successivi.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

La norma in esame introduce, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, una riduzione del reddito di impresa indipendentemente dal regime contabile adottato, per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi:

fino a lire 2 miliardi	1,1 per cento
oltre lire 2 miliardi fino a lire 4 miliardi	0,6 per cento
oltre lire 4 miliardi	0,4 per cento

Dai dati delle dichiarazioni delle persone fisiche (mod. 740) presentate nel 1992 risulta che i contribuenti interessati da tale proposta sono circa 11.000; tali contribuenti dichiarano ricavi per un ammontare totale di circa 10.600 miliardi ed usufruirebbero di un abbattimento del reddito di impresa pari a circa 115 miliardi.

Tale riduzione di base imponibile comporterebbe un minor gettito di competenza IRPEF ed ILOR pari a circa 35 miliardi.

Dai dati delle dichiarazioni delle società di persone presentate nel 1993 risulta che i contribuenti interessati sono circa 4.000 ed usufruirebbero di un abbattimento del reddito d'impresa pari a circa 46 miliardi. A tale riduzione di base imponibile consegue un minor gettito ILOR pari a circa 5 miliardi su base annua ed un minor gettito IRPEF, sempre su base annua, pari a circa 12 miliardi.

La perdita di gettito relativa alle persone giuridiche risulta essere di ammontare trascurabile (inferiore ad 1 miliardo) in quanto i contribuenti interessati sono poco più di 200 e pagano imposte IRPEG ed ILOR per un ammontare totale pari a circa 1,8 miliardi.

Pertanto, considerando l'effetto dell'acconto, le conseguenze sul gettito sarebbero complessivamente le seguenti (miliardi):

	1996	1997	1998
variazione di gettito	- 91	- 52	- 13

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

Decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 303 del 30 dicembre 1995.*

Disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, il reddito di impresa è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria degli oneri connessi alla necessaria ristrutturazione delle reti distributive e delle perdite derivanti dai cali connessi alle caratteristiche del prodotto, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;

b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;

c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

2. La disposizione del comma 1 si applica per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1995 e per i due periodi successivi.

3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in lire 91 miliardi per il 1996, in lire 52 miliardi per il

1997 e in lire 13 miliardi per il 1998, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565.

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1995.

SCÀLFARO

DINI – FANTOZZI – MASERA – CLÒ

Visto, *il Guardasigilli*: DINI